



COMUNE DI VILLAMARZANA
PROVINCIA DI ROVIGO

Via 43 Martiri, 3 – 45030 Villamarzana- P.I.-C.F. 00227350295 - Tel. 0425/938018-fax 0425/938174
Email: villamarzana@polesineinnovazione.it

Medaglia d'Argento
al Valor Militare

Prot. n. 7635

ORDINANZA N. 17 DEL 29.12.2020

DIVIETO DI USO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTI:

- l'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge 689/1981;

ORDINA

È vietato fare esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale sia su area privata che su area pubblica **dalle ore 24.00 del 30.12.2020 alle ore 24.00 del 06.01.2021.**

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.



COMUNE DI VILLAMARZANA
PROVINCIA DI ROVIGO

Via 43 Martiri, 3 – 45030 Villamarzana- P.I.-C.F. 00227350295 - Tel. 0425/938018-fax 0425/938174
Email: villamarzana@polesineinnovazione.it

*Medaglia d'Argento
al Valor Militare*

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Villamarzana.

Venga affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Venga trasmessa:

- alla Prefettura di Rovigo;
- al Comando di Polizia Locale del Medio Polesine;
- alla Stazione Comando Carabinieri del comune di Arquà Polesine.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data della pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

29.12.2020.

Villamarzana, 29.12.2020



Il Sindaco

Gabrielli Claudio/Vittorio